



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI, FATTO A ROMA IL 26 GENNAIO 2024

Art. 13 (Allegato)

ARTICOLO 13

IMPIEGO DEI FAMILIARI

1. Su richiesta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia puo' autorizzare i Familiari del Personale del TUB a svolgere attivita' di lavoro autonomo o subordinato in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, di sicurezza sociale e di diritto del lavoro.
2. Se un Familiare desidera intraprendere una nuova attivita' di lavoro o riavviare un'attivita' gia' terminata, una nuova richiesta di autorizzazione e' richiesta ai sensi del presente Articolo.
3. Privilegi e immunita' non si' applicano alle attivita' di lavoro autorizzate ai sensi del presente Articolo.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

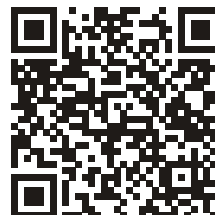
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 183
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-183-2024/allegato-art-13>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it